REGOLAMENTO (CEE) N. 414/70 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 1970

che stabilisce le norme generali relative alle misure destinate ad aumentare l'utilizzazione di burro da parte di alcune categorie di consumatori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, in caso di formazione di eccedenze possono essere adottate, per facilitare lo smaltimento delle materie grasse butirriche, misure diverse da quelle previste dall'articolo 6 dello stesso regolamento ;

considerando che la situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di cospicue giacenze costituite a seguito d'interventi sul mercato del burro ;

considerando che non è possibile smaltire alle condizioni normali durante l'attuale campagna lattiera i quantitativi supplementari di burro corrispondenti a tali giacenze ; che le sole misure particolari adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 non basteranno ad impedire un aumento delle giacenze nel prossimo avvenire ;

considerando che è pertanto necessario far ricorso ad altre misure per agevolare lo smaltimento delle eccedenze di materie grasse butirriche ; che la vendita di burro a prezzo ridotto ad alcune categorie di consumatori i cui acquisti di materie grasse butirriche sono limitati costituisce una di tali misure, per consentire ad essi di consumare burro in aggiunta ai quantitativi utilizzati anteriormente ; che a tal fine occorre prevedere la concessione di aiuti a favore di tali consumatori particolari ;

considerando che l'obiettivo stesso delle operazioni di cui sopra implica l'adozione di misure atte a garantire che il burro non venga sottratto alla sua destinazione particolare ;

considerando che è opportuno determinare le modalità relative al controllo della destinazione del burro e all'attuazione delle misure in funzione delle operazioni previste, per tener conto delle esigenze di ciascuna di esse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Può essere deciso che gli Stati membri possano accordare aiuti per consentire l'acquisto di burro a prezzo ridotto da parte

a) dei beneficiari di un'assistenza sociale,
b) di istituzioni e collettività senza scopi di lucro,
c) degli eserciti e corpi assimilati degli Stati membri.

Articolo 2

Misure adeguate vengono adottate per garantire che il burro sia effettivamente utilizzato per la sua destinazione particolare.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento riguardano in particolare l'ammontare dell'aiuto, le misure di controllo per garantire la destinazione particolare ed eventualmente il prezzo di vendita, le caratteristiche e il condizionamento del burro.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 3 marzo 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HÉGER

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.